

**FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA**

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA**

**CONVENZIONE ASSICURATIVA  
PER L'ASSICURAZIONE  
RESPONSABILITÀ CIVILE  
AMMINISTRATIVA E DI CARICA  
DELLA  
FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA**

**CAPITOLATO TECNICO  
Lotto 2**



**AVA**  
ASSICURAZIONI  
**A. & P. s.a.s.**  
*del Dott. Sardara & C.*  
AGENZIA GENERALE DI ASSICURAZIONI  
rappresentante/i della Compagnia  
Partita IVA 01878310901

Tra la **FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA** in seguito denominata Contraente, e la **COMPAGNIA**, denominata Assicuratore, viene stipulata la seguente Convenzione per le garanzie di responsabilità amministrativa e di carica della Federazione Ciclistica Italiana, dei suoi Organi Centrali e Periferici.

#### **Art. 1 Soggetti Assicurati**

L'assicurazione vale per la Presidenza della Federazione Ciclistica Italiana, per i suoi organi centrali e periferici; per i Dirigenti nazionali, regionali e provinciali; i Giudici di Gara, i Direttori di Corsa, i Direttori di Organizzazione, i Revisori dei Conti di organismi federali e i Presidenti di Società affiliate.

Sono inoltre assicurati gli Enti organizzatori affiliati, aderenti alla Lega Ciclismo Professionisti, con esclusione dei gruppi sportivi che tesserano corridori professionisti e degli Enti organizzatori, che organizzano gare professionistiche, che non siano costituiti in associazioni sportive, bensì in Società di capitali;

#### **Art. 2 Oggetto dell'assicurazione**

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, nonché i loro eredi, in caso di decesso degli Assicurati, per quanto questi siano tenuti a pagare, ai sensi di legge, a titolo di responsabilità civile patrimoniale, amministrativa, erariale e contabile, derivante all'Assicurato per le perdite patrimoniali non dolosamente cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni e dei poteri loro attribuiti dallo Statuto della Federazione Ciclistica Italiana o con deliberazioni degli organi sociali della medesima.

#### **Art. 3 Inizio e termine della garanzia (claims made basis)**

La copertura assicurativa è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato, e da questi denunciate all'Assicuratore, nel corso del periodo di assicurazione.



La garanzia è, inoltre, operante per quei fatti posti in essere nei 3 (tre) anni antecedenti alla data della stipula del contratto, solo sul presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula del contratto.

#### **Art. 4 Novero dei terzi**

Non sono considerati terzi:

il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le Società di cui l'Assicurato o le predette figure siano Amministratori.

Si precisa che sono considerati terzi la Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.), le Società Sportive ad essa affiliate e gli Assicurati stessi tra loro; nonché lo Stato e la Pubblica Amministrazione.



**A. & P. s.a.s.**  
Firma del Legale/i  
del Dott. Barbara & C.  
Rappresentante/i della Compagnia e  
AGENZIA GENERALE DI SASSARI  
07100 SASSARI  
Partita IVA 01878310901

Qualora venga esercitata l'azione di responsabilità a termini di legge da parte della Federazione Ciclistica Italiana, il massimo esborso dell'Assicuratore sarà pari al 50% del massimale stabilito in Polizza.

## Art. 5 Limiti dell'indennizzo

Il massimale indicato al successivo art. 17, rappresenta il massimo esborso dell'Assicuratore compresi interessi e spese per ogni richiesta di risarcimento; in nessun caso l'Assicuratore risponderà per somme superiori al detto massimale qualunque sia il numero dei danneggiati e delle persone assicurate coinvolte;

- per più richieste di risarcimento, anche se presentate in tempi diversi, che traggano origine da una stessa causa;
- per più richieste di risarcimento, comunque originate, presentate in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per polizze di durata inferiore all'anno - nell'intero periodo di assicurazione.

In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo sinistro, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

A tal fine, più richieste di risarcimento originate da un medesimo sinistro sono considerate un'unica richiesta.

Il massimale di un periodo di assicurazione non è cumulabile in nessun caso con quello di un periodo precedente o successivo, né in conseguenza di proroghe, rinnovi o sostituzioni, né per il cumularsi dei premi pagati o da pagare.

**Art. 6 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi**

Per danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, ritardato o mancato inizio di attività in genere esercitate da terzi, gli Assicuratori non risponderanno, fermo il massimale di polizza, oltre il limite del 50% del massimale assicurato, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.


**Art. 7 Perdite patrimoniali per l'Attività connessa all'assunzione e gestione del Personale**

Per danni derivanti per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale, gli Assicuratori non risponderanno, fermo il massimale di polizza, oltre il limite del 50% del massimale assicurato per anno assicurativo, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi a carico dell'Assicurato.

## Art. 8 Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non copre:

- a) azioni o omissioni intenzionalmente compiute o tentate allo scopo di causare danno alla Federazione Ciclistica Italiana, o a chiunque altro, ovvero allo scopo di conseguire un




**A.A.**  
**A. & P. s.a.s.**  
del Dott. Sardara & C.  
Pirma del Legale  
AGENZIA GENERALE DI ASSAR  
rappresentante della Compagnia  
07100 SASSARI  
Partita IVA 01878310901

- illecito profitto o vantaggio, a favore proprio, della Federazione Ciclistica Italiana o di chiunque altro;
- b) fatti o circostanze suscettibili di aver causato danni a terzi che, prima dell'inizio del periodo di assicurazione erano già noti a taluni degli Assicurati;
  - a) per atti compiuti da taluno degli Assicurati dopo che sia stato colpito da provvedimento di sospensione delle funzioni.

Dalla presente garanzia sono esclusi i Presidenti o le figure analoghe dei Gruppi Sportivi che tesserano atleti che svolgono attività professionistica ed i Presidenti degli Enti organizzatori di gare professionistiche non costituiti come associazioni sportive, bensì in Società di capitali.

L'assicurazione non copre inoltre:

1. smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio; la garanzia comprende peraltro i danni conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
2. attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di Enti o Società diversi dalle persone giuridiche assicurate dalla presente polizza; si precisa che l'assicurazione vale per gli incarichi, svolti dai singoli Assicurati, in rappresentanza delle persone giuridiche assicurate, in altri organi collegiali.
3. richieste di risarcimento fatte valere con azioni promosse in sede giudiziale, arbitrale o stragiudiziale, in Paesi al di fuori dei limiti territoriali precisati in polizza;
4. richieste di risarcimento già presentate a taluno degli Assicurati prima dell'inizio del periodo di assicurazione;
5. le perdite conseguenti alla mancata stipulazione di assicurazione od alla stipulazione di assicurazioni insufficienti, sia obbligatorie che facoltative;
6. il pregiudizio economico derivante dall'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, salvo quanto previsto dalla Condizione Addizionale A.  
Sono comunque escluse le richieste di risarcimento derivanti da, connesse con o attribuibili a contenziosi fiscali e /o verifiche fiscali in corso all'atto di sottoscrizione della Convenzione;
7. danni causati dall'inquinamento dell'aria, dell'acqua, o del suolo;
8. danni causati da calunnia, ingiuria e diffamazione;
9. richieste di risarcimento, derivanti da danni a persone e/o danni materiali a cose;
10. L'assicurazione non copre i sinistri direttamente o indirettamente causati dall'uso e/o gestione di computer, sistemi di computer, software, programmi o processi elettronici conseguenti o connessi con:
  - la modifica di data all'anno 2000 e ogni altra modifica di data;
  - il cambio o la modifica di computer, sistemi di computer, software, programmi o processi elettronici conseguenti o relativi alle suddette modifiche di date.



**A. & P. S.A.S.**  
Firma del Legale/i  
rappresentante/i della Compagnia/e  
AGENZIA GENERALE DI SASSARI  
07100 SASSARI  
Partita IVA 01878310901



si conviene quanto segue:

qualora l'Assicuratore non sia disponibile a rinnovare la Polizza, il Contraente potrà richiedere un Periodo di Osservazione fino a 60 mesi (decorrente dalla data di scadenza e/o cessazione della Polizza), previo pagamento, per ogni anno, di un Premio pari al 25% dell'ultimo premio annuale pagato.

La richiesta di estensione della copertura per il Periodo di Osservazione, dovrà essere comunicata per iscritto all'Assicuratore entro 30 giorni dalla data di scadenza della Polizza.

La presente estensione non sarà operante in caso di:

- (i) annullamento della Polizza per mancato pagamento del Premio; e/o
- (ii) stipulazione da parte del Contraente di analoga copertura assicurativa per le richieste di risarcimento in premessa.

#### Art. 12 Periodo di denuncia

Fermo restando quanto precedentemente stabilito, si conviene che in caso di mancato rinnovo della stessa, l'Assicurato ha 30 giorni lavorativi di tempo per presentare eventuali denunce di sinistro.

#### Art. 13 Altre assicurazioni

In caso di coesistenza di altre assicurazioni, la presente copertura opera a Il rischio, cioè per l'eccedenza dei massimali previsti da altre polizze.

#### Art. 14 Vincolo di solidarietà

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l'Impresa risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

#### Art. 15 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax all'Assicuratore entro quindici giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:



- (a) ricevimento di informazione di garanzia;
- (b) formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato - Ente Pubblico - Corte dei Conti dei Conti, ecc.)

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.)

#### Art. 16 Condizioni Aggiuntive

##### A) Perdite pecuniarie

La garanzia comprende, nei limiti del massimale, le perdite pecuniarie subite dalla Federazione Ciclistica Italiana alla quale viene attribuita la qualifica di Assicurato - derivanti da violazioni fiscali commesse dagli amministratori, loro preposti e sindaci di cui all'elenco previsto in polizza.



A. & P. s.a.s.  
del Dott. Sardara & C.  
Firma del Legale  
AGENZIA GENERALE DI SASSARI  
rappresentante della Compagnia  
Partita IVA 01875310901





ASSICURAZIONI

Tale estensione vale esclusivamente qualora il Consiglio federale abbia deliberato di accollarsi le sanzioni comminate agli Assicurati stessi e/o ai loro preposti, a seguito di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, come previsto dal D.Lgs. n. 472/1997 del 18/12.

**B) Estensione specifica**

Fermo restando quanto previsto in Polizza, resta inteso tra le Parti che, previo consenso scritto dell'Assicuratore, la garanzia opera anche quando gli Assicurati, su specifica richiesta della Federazione, vengono delegati a rappresentare la Federazione stessa in organi collegiali di altri enti - non - profit.

La presente estensione, non opera per le richieste di risarcimento derivanti da atti e/o fatti per i quali i soci di detti enti non - profit o società erano stati debitamente informati.

**Art. 17 Massimali assicurati**

La Federazione Ciclistica Italiana, ed i suoi organismi Centrali o Periferici:

Euro 1.500.000,00

Dirigenti Nazionali, Regionali e Provinciali; i Giudici di Gara, i Direttori di corsa, i Direttori di organizzazione, i Revisori dei Conti di organismi Federali, i Presidenti di Società ed Enti organizzatori affiliati:

Euro 520.000,00

**Art 18 Clausola broker**

La Contraente dichiara di affidare, per l'intera durata della convenzione, mandato di assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione della presente convenzione alla \_\_\_\_\_.

**Art 19 Premio annuo**

La presente garanzia è prestata con il pagamento di un premio annuo pari ad € \_\_\_\_\_.

La contraente paga l'importo di premio alla firma del presente contratto.

La Contraente

L'Assicurato



**A. & P. s.a.s.**

**del Dott. Sardara & C.**

**AGENZIA GENERALE DI SASSARI**

Firma del Legale  
rappresentante della Compagnia e  
Penna NAU 1878310804